

Visto il programma di interventi nel settore dell'apicoltura a valere per gli anni 2023-2027 (di seguito «Programma») inserito nel Piano strategico della PAC (PSP), approvato dalla Commissione con decisione C(2022) 8645, del 2 dicembre 2022;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, che modifica il decreto ministeriale 30 novembre 2022, n. 614768 e in particolare l'art. 1 comma 7, che recita «L'art. 10, comma 2 è sostituito dal seguente: «I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 febbraio di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.»»;

Considerate le problematiche di accesso, riscontrate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, sul portale SIAN, che determinano ritardi o l'impossibilità, per i soggetti che intendono beneficiare dei programmi apistici regionali, di caricare le domande di aiuto entro il prescritto termine del 15 febbraio;

Preso atto delle richieste delle regioni di concedere una proroga rispetto alla data del 15 febbraio;

Considerata la necessità di prorogare per motivi logistici anche il termine stabilito nell'art. 1 comma 4 del decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467 che recita «Il primo periodo dell'art. 9, comma 4, (del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768) è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano tassativamente, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Organismo pagatore competente, ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario, suddiviso per intervento e per azione.»»;

Ravvisata la necessità di adottare, con urgenza, una soluzione per evitare la penalizzazione degli operatori a causa delle problematiche di accesso sul portale SIAN;

Vista la Comunicazione n. 65766 del 12 febbraio 2025 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine del «31 marzo» previsto all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, entro il quale le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano tassativamente all'Organismo pagatore competente, ogni eventuale economia di spesa o

ulteriore fabbisogno finanziario, suddiviso per intervento e per azione è prorogato, limitatamente all'anno 2025, al «15 aprile 2025»;

2. Il termine del «15 febbraio» previsto all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, per la presentazione delle domande di finanziamento, è prorogato, limitatamente all'anno 2025, al «10 marzo 2025»;

3. L'amministrazione competente comunica ai soggetti che hanno già presentato domanda la proroga di cui al comma 1.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella sezione «Gare» del sito internet istituzionale del MASAF.

Roma, 12 febbraio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 248

25A01792

DECRETO 19 febbraio 2025.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica tra gli altri il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;



Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovraccompensazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 25 febbraio 2023;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929 recante «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi *ex-post* dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ai sensi del decreto



legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante «Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2023;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2023, n. 611452 di approvazione del regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234 registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024, al n. 40;

Visto il decreto direttoriale 31 gennaio 2024, n. 47695 recante approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di partecipazione alla copertura mutualistica dei fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 - Interventi SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, n. 279, come modificato dal decreto direttoriale 5 agosto 2024, n. 354037 registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1290;

Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2024, n. 136927 recante la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno previsto all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2024;

Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate, anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 13 febbraio 2025;

Visti gli esiti della medesima seduta del 13 febbraio 2025, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha preso atto delle richieste formulate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentando che sono state in parte già prese in carico e risolte e che sulle altre questioni saranno effettuati i necessari approfondimenti, con l'obiettivo di introdurre ulteriori migliorie;

Vista la nota AGEA n. 13123 del 18 febbraio 2025 con la quale sono state rappresentate difficoltà operative dovute ad un maggiore onere amministrativo a carico dell'Agenzia, connesso all'attività di verifica della documentazione presentata dagli agricoltori, in quanto non eseguibile in modalità informatizzata ed è stato chiesto di riportare la percentuale di decurtazione degli *Standard Value* al 20%, con le stesse modalità previste per la campagna 2024;

Ritenuto di accogliere la richiesta di AGEA, che va nella direzione delle richieste formulate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di ridurre gli oneri a carico dell'amministrazione ed evitare rallentamenti nell'attività amministrativa;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi *ex ante* per la campagna 2025 e disciplina altresì i criteri e le modalità d'intervento del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.

2. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Per gli interventi SRF.01, SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027 e per gli interventi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e al decreto legislativo n. 102/2004, è altresì necessario che venga elaborato, attraverso la piena integrazione tra il Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN ed il fascicolo aziendale, un unico Piano di gestione individuale del rischio che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore e può essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al Piano di coltivazione.



4. Il piano di gestione individuale del rischio di cui al comma 3 costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.

Capo II

POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 2.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; in caso di polizze collettive, anche l'organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea.

2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di cui al presente capo.

3. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assicurabili le colture vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1.

4. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 2.

5. Per la campagna 2025, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1.

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili per le colture vegetali

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle colture vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno una avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);

c) polizze che coprono almeno due delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);

e) polizze *index based* nei termini stabiliti all'allegato 3;

f) polizze monorischio che coprono l'avversità grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come «CUAA e superfici» non presenti nel *database* delle polizze agevolate degli ultimi cinque anni; tale combinazione è da intendersi sottoscrivibile anche per i due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024;

g) «polizze semplificate» che coprono le avversità di cui all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) ed eventualmente una o più delle avversità di cui al punto 1.2.2, limitatamente alle colture vegetali indicate nell'allegato 1.1 con valori assicurati calcolati sulla base dei valori indice di cui al successivo art. 21, comma 2, a copertura solo della mancata resa quantitativa, in modo complementare all'intervento del Fondo Agricat.

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorità competenti.

3. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

4. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia, ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

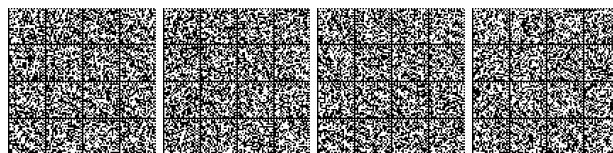
5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve ricomprendere l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di coltivazione; la produzione oggetto di copertura assicurativa deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici.

6. L'obbligo di cui al comma 5 si applica a livello di «specie» di cui all'allegato 1, punto 1.1, ovvero a livello di «occupazione del suolo» per le colture permanenti e nei casi in cui la specie non è individuata. In presenza di sistemi di protezione dichiarati nel fascicolo aziendale di cui all'allegato 2, l'obbligo si considera separatamente per tali superfici.

7. In deroga a quanto disposto al comma 6, l'obbligo di cui al comma 5 si applica:

a livello di «destinazione d'uso» in caso di «occupazione del suolo» come «olivo»;

a livello di «qualità» in caso di «occupazione del suolo» come «vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade e scarpate (come piante per siepi, rosai, altri arbusti



ornamentali conifere ornamentali) compresi i relativi portainnesti e pianticelle»; in assenza della «qualità», l'obbligo si applica all'ultimo livello individuato;

separatamente per le colture in vaso e in pieno campo in caso di «occupazione del suolo» come «vivai floricoli /ornamentali».

8. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115 e riferita alla superficie di cui al comma 5; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari, per le polizze semplificate la produzione media annua è determinata tramite l'utilizzo di «Indici di valore», calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 10 e costituisce la base per il calcolo degli indennizzi in caso di danni.

9. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 8, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verificata la produzione realmente ottenibile, acquisiti i dati meteo ed ogni altra informazione utile, riscontrato il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi, procede alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto, ove ammissibile, anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze *index based* la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 3; per le polizze semplificate la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta eventualmente anche su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite individuate coerentemente con le mappe elaborate dal Fondo Agricat ai sensi dell'art. 21, comma 4.

10. Ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 8 deve essere calcolata per l'intera produzione assicurata ai sensi del comma 5, per comune.

11. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni coltura vegetale/territorio comunale di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la stipula di una polizza e la concomitante partecipazione ad una copertura mutualistica di cui al Capo III.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, in tutti i casi di sottoscrizione di una polizza assicurativa, copertura di un Fondo di cui al Capo III e concomitante copertura del Fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.

13. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo *standard* di cui all'allegato 5.1.

Art. 4.

Coperture assicurative per le strutture aziendali

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.

2. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali, come risultanti nel fascicolo aziendale, per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

3. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Art. 5.

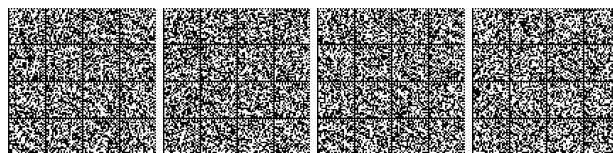
Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.

2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.

3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.

4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione delle polizze relative allo smaltimento carcasse di cui al successivo art. 7, comma 5, lettera b), punto 2); in tutti i casi la produzione media annua è identificata in termini monetari. La soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua.



5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni meteorologiche disponibili e di qualsiasi altra informazione utile riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze *index based* la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 3.

6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalità di cui al comma 5.

7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa è riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrecimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per tutti i capi dell'allevamento ricadenti in un territorio comunale come risultanti nel Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la stipula di una polizza e la concomitante adesione ad un fondo di cui al Capo III; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune.

10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai be-

neficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Art. 6.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni, sottoscritti da imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, in possesso di fascicolo aziendale e, per il solo sostegno di cui al PSP 2023-2027, che si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087.

2. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, oltre i riferimenti della compagnia di assicurazione, della campagna di riferimento, del CUA dell'assicurato come risultante da fascicolo aziendale e, in caso di polizze collettive, dell'organismo collettivo di riferimento, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia, la data di inizio e fine copertura e la presenza di polizze integrative non agevolate.

3. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 14 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.

4. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze stipulate ivi compresi quelli delle polizze integrative non agevolate di cui al comma 3; le compagnie di assicurazione trasmettono al sistema il dettaglio delle polizze stipulate, oltre che i dati di cui al successivo comma 6. Le polizze devono essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

5. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 2, ovvero la mancata trasmissione dei dati relativi alle polizze integrative di cui al comma 4 è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

6. Al fine di consentire i controlli e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale a carico delle autorità ed enti preposti, per le polizze relative alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d), le compagnie di assicurazione trasmettono, tramite sistema SGR, entro e non oltre il 30 novembre 2025, i bollettini di campagna e i relativi risarcimenti; per le polizze relative alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f), il termine è fissato al 30 giugno 2026.



7. La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale della documentazione entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti al comma 6, comporta la revoca per la compagnia di assicurazione ad operare nell'ambito del sistema SGR di cui all'art. 2.

Art. 7.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui rispettivamente all'art. 3 e all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcase, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile; per le polizze semplificate la produzione media annua è determinata ai sensi dell'art. 3, comma 8.

2. Il valore unitario della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed è verificato tramite l'utilizzo di «*Standard Value*» (SV), di cui all'allegato 4. Nei casi di colture vegetali per le quali non è possibile individuare un corrispondente SV di riferimento, tale valore è verificato sulla base di fatture ed eventuali documenti a supporto della determinazione dei valori unitari, forniti dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre anni, ovvero degli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; in tali casi il valore della produzione media annua ammissibile è quello risultante dalla verifica della predetta documentazione.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua.

4. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 6, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

5. Nel rispetto dei limiti massimi e dei meccanismi di salvaguardia di cui all'allegato 6, per i certificati assicurativi senza parametro contributivo di cui al comma 4, ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo, al rispettivo premio totale si applica un coefficiente di riduzione calcolato secondo le specifiche riportate nel medesimo allegato.

6. Laddove a seguito dei controlli la spesa richiesta sia maggiore del 25 per cento rispetto alla spesa ammissibile a contributo, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

7. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 6 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio naziona-

le e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:

1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d) e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizootie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri termoisometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;

5) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c): fino al 65 % della spesa ammessa in caso di copertura di 2 avversità di frequenza; fino al 70% in tutti gli altri casi;

6) polizze *index based* di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) e all'art. 5, comma 4: fino al 70% della spesa ammessa;

7) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65 % della spesa ammessa;

8) colture (indicate all'allegato 1.1)/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera g): fino al 70% della spesa ammessa;

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcase: fino al 50% della spesa ammessa.

8. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari al fine di allinearla alle risorse finanziarie a disposizione.

Art. 8.

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;

b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;



c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

Capo III

FONDI MUTUALITÀ DANNI

Art. 9.

Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi di mutualità danni formalmente riconosciuti dall'autorità competente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Per i fondi riconosciuti a partire dal 2024 ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, sono altresì ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.

3. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assoggettabili:

a) le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorità competenti;

b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizootie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.

4. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 2.

5. Al fine di consentire i controlli e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale a carico delle autorità ed enti preposti, ai sensi del successivo art. 13, per le coperture mutualistiche relative alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere da a) a d), i soggetti gestori dei fondi trasmettono i relativi bollettini di campagna, tramite sistema SGR, entro e non oltre il 30 novembre 2025; per le coperture mutualistiche relative alle colture di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) e f), il termine è fissato al 30 giugno 2026. I relativi risarcimenti devono essere inviati entro il 31 luglio 2026.

6. Ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale della documentazione entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti al comma 5, comporta la revoca del riconoscimento.

Art. 10.

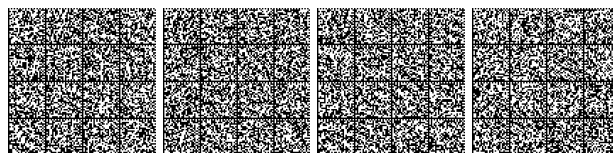
Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 3; le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali possono avere una delle combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a d).

2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino *standard* dell'allegato 5.2.

3. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed è verificato tramite l'utilizzo di «*Standard Value*» (SV), di cui all'allegato 4. Nei casi di colture vegetali per le quali non è possibile individuare un corrispondente SV di riferimento, tale valore è verificato sulla base di fatture ed eventuali documenti a supporto della determinazione dei valori unitari, forniti dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre anni, ovvero degli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso; in tali casi il valore della produzione media annua ammissibile è quello risultante dalla verifica della predetta documentazione.

4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della



produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.

5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrecimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le colture vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

6. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:

a) l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel piano di coltivazione; la produzione oggetto di copertura mutualistica deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici. L'obbligo si applica conformemente all'art. 3, comma 6;

b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), la soglia di cui al comma 4 si calcola conformemente al disposto di cui all'art. 3, comma 10.

8. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni coltura vegetale, o per i capi dell'allevamento, ricadente in un territorio comunale, come risultanti nel Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di rischio.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, in tutti i casi di copertura di un fondo di cui al presente Capo, sottoscrizione di una polizza assicurativa e concomitante copertura del fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.

Art. 11.

Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica e altre informazioni

1. I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono indicati all'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023.

2. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica è effettuato di norma nell'anno di riferimento o al massimo in quello immediatamente successivo.

3. Il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni individuati da AGEA OP anche nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori.

4. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.

Art. 12.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno per l'integrazione alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, il valore della produzione media annua, previa verifica ai sensi dell'art. 10, comma 3, costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica.

2. La spesa ammissibile sulla quale si calcola l'integrazione alla quota di partecipazione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.

3. La quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile è determinata utilizzando il valore della produzione considerato ammissibile e la tariffa approvata per il fondo dall'autorità competente.

4. Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.

5. Per le spese amministrative di costituzione e per gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, la spesa ammissibile è determinata a seguito di verifica della documentazione probante le spese sostenute, ad esclusione dei costi di cui al comma 4.

6. Le misure di sostegno pubblico dei fondi di mutualità danni non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

7. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Art. 13.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche

1. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date di cui all'art. 8.



Capo IV

FONDI DI MUTUALITÀ REDDITO

Art. 14.

Settori ammissibili per l'attivazione dei fondi di mutualità reddito

1. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1, punto 1.9.

2. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi di mutualità reddito formalmente riconosciuti dall'autorità competente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

3. Per i fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023 a partire dal 2024, sono altresì ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.

4. La definizione del reddito settoriale assoggettabile a copertura mutualistica è riportata nell'allegato 2 al presente decreto.

5. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 8.

Art. 15.

Determinazione del reddito di riferimento

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 9.

Art. 16.

Copertura mutualistica del Fondo di mutualità reddito

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).

2. Il superamento della soglia di cui al comma 1 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all'art. 15.

3. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale è riferita all'anno solare; la domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

4. La copertura mutualistica di cui al presente Capo può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II, III e V. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.

5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di mutualità reddito compensano in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, della perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.

Art. 17.

Contenuti delle domande di partecipazione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni

1. I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono indicati all'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023.

2. Il pagamento della quota di partecipazione alla copertura mutualistica è effettuato di norma nell'anno di riferimento o al massimo in quello immediatamente successivo.

3. Il versamento sul conto corrente dedicato del fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore aderente deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni individuati da AGEA OP anche nell'ambito di eventuali protocolli di intesa con i soggetti gestori.

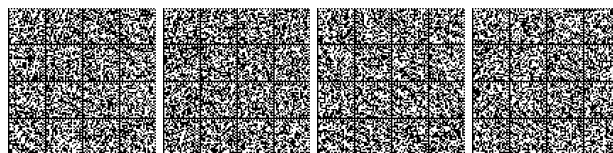
4. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del pagamento da parte dell'agricoltore aderente della quota a suo carico costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.

Art. 18.

Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica per i fondi di mutualità reddito è pari al minor valore risultante dal confronto tra la quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.

2. La quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile è determinata utilizzando lo *Standard Value* di riferimento, la tariffa approvata per il fondo dall'autorità competente e la superficie/capi dell'allevamento di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione della domanda da parte dell'aderente.



3. Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.

4. Per le spese amministrative di costituzione e per gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, la spesa ammissibile è determinata a seguito di verifica della documentazione probante le spese sostenute, ad esclusione dei costi di cui al comma 3.

5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualità reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

6. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Art. 19.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per i fondi di mutualità reddito

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio.

2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause imprevedute e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

Capo V

FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE
AVVERSITÀ CATASTROFALI - AGRICAT

Art. 20.

Criteri di intervento del fondo

1. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali di cui all'allegato 1, punto 1.2.1.

2. Ai fini della copertura dei rischi di cui al comma 1, sull'intero territorio nazionale per l'anno 2025, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del fondo le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, il cui elenco, su richiesta del soggetto gestore, può essere integrato con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

3. Il fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui al comma 1, che superino la soglia minima del 20% della produzione

media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata; la produzione media annua è identificata in termini monetari (valore).

4. Il fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:

sono beneficiari di pagamenti diretti;

si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4, par. 5 del reg. UE n. 2021/2115 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

sono titolari del «Fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

5. Le erogazioni del fondo agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui al comma 1, fatta salva la verifica di non sovracompensazione di cui all'art. 24.

6. Il fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti nel regolamento approvato dall'autorità competente (MASAF).

Art. 21.

Modalità di intervento del Fondo AgriCat

1. Il fondo nel 2025 opera, nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:

a) colture permanenti (ad esclusione di agrumi e olivi), orticole e vivaisti:

franchigia: 50%;

limite di indennizzo (lordo franchigia): 60%, elevato all'80% qualora l'impresa agricola abbia stipulato una polizza semplificata di cui all'art. 3, comma 1, lettera g);

b) seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivi):

franchigia: 20%;

limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%, elevato al 55% qualora l'impresa agricola abbia stipulato una polizza semplificata di cui all'art. 3, comma 1, lettera g);

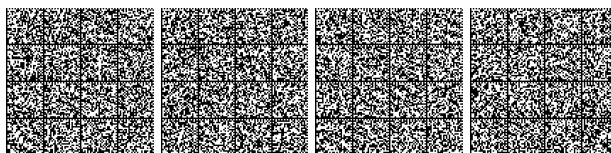
c) le percentuali di cui alla lettera a) sono incrementate di un ulteriore 10% e quelle di cui alla lettera b) di un ulteriore 5% per le imprese del Centro Sud Italia, individuate come segue:

se persona giuridica: la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale;

se persona fisica: il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica.

2. La produzione media annua di cui all'art. 20, comma 3 è determinata tramite l'utilizzo di «Indici di valore», calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 10 e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni.

3. Gli Indici di valore per prodotto, determinati in applicazione della procedura di cui al comma 2, saranno approvati con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.



4. Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversità stabiliti nel regolamento del fondo.

5. La denuncia di sinistro è presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN, secondo le tempistiche e con le modalità operative stabilite nel regolamento del fondo e le relative circolari pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del fondo e sul sito del MASAF.

6. La verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite la procedura di cui all'art. 3, comma 9 nei casi di copertura del fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate, o di cui all'art. 10, comma 4 nei casi di abbinamento a coperture mutualistiche, relative ai rischi catastrofali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), g) e, se del caso, e).

7. Nei casi di copertura in carico solo al fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale è approvata nell'ambito del regolamento del fondo. Le imprese estratte a campione che non consentono lo svolgimento della perizia campionaria perdono il diritto al risarcimento.

8. Il superamento della soglia minima di danno di cui all'art. 20, comma 3 è accertato, tramite le procedure di cui ai commi 6 e 7, per ciascuna combinazione CUAA/commune/evento/i in conformità all'art. 3, comma 6; fermo restando i limiti e le condizioni contrattuali di cui al comma 1 e fatta salva la verifica di sovracompenrazione di cui all'art. 24, l'indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al fondo è pari al prodotto fra il valore indice protetto e:

i. la quota di danno aziendale (per comune/prodotto) determinata in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate o coperture mutualistiche sui rischi CAT;

oppure

ii. la quota di danno areale determinata ai sensi della procedura di cui al precedente comma 7.

9. In assenza delle comunicazioni di cui all'art. 6, comma 6 e all'art. 9, comma 5 da parte rispettivamente delle compagnie di assicurazione o dei fondi danni, l'indennizzo lordo da parte del fondo, per le singole posizioni, sarà determinato ai sensi del comma 8, punto ii.

Art. 22.

Durata della copertura mutualistica del Fondo AgriCat

1. La durata della copertura mutualistica per ciascuna coltura vegetale dell'allegato 1, punto 1.1 è stabilita nel regolamento del fondo.

Art. 23.

Determinazione della spesa ammissibile

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di copertura mutualistica versate dagli agricoltori al fondo tramite il prelievo di cui all'art. 19 del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 24.

Verifica di sovracompenrazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, AGEA è individuata quale soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del fondo, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici.

2. La verifica di cui al comma 1 è operata da AGEA per ciascuna combinazione CUAA/Comune/prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del fondo che abbia registrato un risarcimento in virtù di una copertura assicurativa agevolata di cui all'art. 3 o di un fondo di cui al Capo III o altre tipologie di aiuto a valere su risorse unionali o nazionali, controllando che il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla compagnia di assicurazione, ovvero dal fondo di cui al Capo III e rideterminando, se del caso, l'importo delle compensazioni del fondo sino all'importo massimo consentito.

3. AGEA comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat.

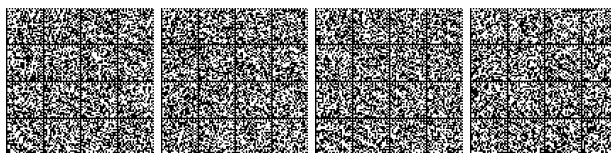
Capo VI

Art. 25.

Modifiche al piano

1. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Piano strategico della PAC 2023-2027, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

2. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.



Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 238

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22746>

25A01801

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2024.

Modifica-integrazione della composizione del tavolo operativo per la lotta al caporalato in agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 25-*quater*, comma 1, del citato decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante «Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato», il quale, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura»;

Visto, inoltre, l'art. 25-*quater*, comma 2, del suindicato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, il quale prevede che i componenti del tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici e che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità;

Visto l'art. 103, comma 21, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, al secondo periodo del comma 1 del citato art. 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede, tra i componenti del tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, anche un rappresentante dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 160 del 28 ottobre 2024, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» che, al secondo periodo del comma 1 del citato art. 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede, tra i componenti del tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, la sostituzione del rappresentante designato dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) con un membro nominato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno del 4 luglio 2019 con il quale è disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto 4 luglio 2019, il quale prevede che «Il tavolo è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL); un rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); un rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro; un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza; un

